

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 29/46/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza 12.05.2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi respingeva il ricorso proposto dalla contribuente EL. MA. RO. avverso cartella esattoriale con la quale l'Agenzia delle Entrate di Lodi aveva contestato, per l'anno d'imposta 2005, un minor credito IRPEF per € 552,00 ed un mancato versamento (Quadro RU, non compilato) per € 162,00.

I primi giudici, infatti, hanno respinto il ricorso rilevando in particolare che in realtà l'Agenzia delle Entrate di Lodi non aveva proceduto ad alcun accertamento nei confronti del ricorrente.

L'appello risulta infondato, e va pertanto respinto.

Così come evidenziato nella sentenza di primo grado, l'Agenzia delle Entrate di Lodi non ha proceduto ad un accertamento sulla dichiarazione dei redditi 2006 (anno d'imposta 2005), ma ha semplicemente effettuato delle correzioni, con conseguenti relative liquidazioni, sulla base delle stesse dichiarazioni presentate dalla contribuente: il tutto ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73, che appunto prevede ed impone tali tipi di correzione da parte della competente Agenzia delle Entrate.

Non risulta pertanto ammissibile l'impugnativa nei confronti di mere correzioni discendenti da dichiarazioni del contribuente e non, invece, da una specifica volontà da parte dell'Ufficio di procedere ad un accertamento in contrasto con quanto dichiarato dal contribuente stesso.

Di qui l'infondatezza del ricorso, che pure in primo grado era stato presentato tempestivamente, così come rilevato nella sentenza impugnata, che pertanto va confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in complessivi euro 500,00.